

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1876)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

dal Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SULLO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1962

Modifica della tabella E, allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 9 della legge 22 luglio 1961, n. 628, ha istituito a favore degli Ispettorati del lavoro e degli ufficiali di vigilanza addetti ai servizi ispettivi una indennità mensile di vigilanza, nelle misure indicate dalla tabella E, allegata alla legge stessa.

Le misure dell'indennità sono attualmente differenziate per carriera di appartenenza e, nell'ambito di ciascuna carriera, per coefficiente, gli importi della indennità variano a seconda dell'appartenenza all'una o all'altra carriera.

Inoltre, nell'ambito stesso di ciascuna carriera, le misure della indennità subiscono lievi variazioni da una qualifica all'altra, con una sensibile sperequazione di rapporti, che rende la tabella disorganica e anomala.

Allo scopo di eliminare tali difetti di impostazione, si è predisposto il presente di-

segno di legge col quale, innanzitutto, assumendosi come base il riferimento al sistema vigente per la graduazione degli stipendi, le misure dell'indennità mensile di vigilanza sono rapportate unicamente ai coefficienti di stipendio, prescindendosi dalla carriera e, in secondo luogo, si è provveduto all'adeguamento delle misure stesse, in base al criterio di assumere come punti di partenza le misure dell'indennità previste attualmente dalla Tabella per i coefficienti centrali, 271 e 229, e di proporzionare ad esse le misure da attribuirsi ai coefficienti superiori ed inferiori.

La decorrenza del provvedimento è fissata al 1° gennaio 1962.

Il disegno di legge non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in quanto vi si provvede con gli stessi mezzi previsti per l'indennità di vigilanza dall'articolo 6 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

La tabella *E*, allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, è modificata come segue, a decorrere dal 1° gennaio 1962:

Coefficiente di stipendio	Importo
670	48.000
500	38.000
402	31.000
325	27.000
271	24.000
229	21.000
202	16.000
180	14.000
157	12.000